



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

=====

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angeia	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 579

Oggetto:

Approvazione della proposta Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Monte Compatri - cod. ASP 2080: "Frantoio oleario Fontana Laura srl"- Realizzazione di un capannone artigianale adibito a frantoio, in variante al vigente P.R.G.





579 17 DIC. 2010 Pr

OGGETTO: Approvazione della proposta Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Monte Compatri - cod. ASP 2080: "Frantoio oleario Fontana Laura srl"- Realizzazione di un capannone artigianale adibito a frantoio,in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi, conclusasi il 10 maggio 2010;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di una struttura artigianale, da destinare a frantoio è una residenza di civile abitazione per il proponente dell'iniziativa.

Che tale opera comporterà un incremento occupazionale di n. 2 addetti a tempo pieno/n.1 addetto par-time;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri n.19 del 31 maggio 2006;

La deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri n. 43 del 21 dicembre 2007;

La deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri n. 21 del 27 giugno 2008;



* e un immobile con destinazione non residenziale legato all'edificio artigianale con vincolo di pertinenza;

579 17 DIC. 2010 on

I verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 3 aprile 2009, del 10 maggio 2010 ed i relativi pareri;
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art.2 commi 203 e 204 della L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Monte Compatri - cod. ASP 2080: "Frantoio oleario Fontana Laura srl"- Realizzazione di un capannone artigianale adibito a frantoio, in variante al vigente P.R.G.



IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 DIC. 2010



ALLEG. alla DELIB. N. 579 *pa*
DEL 17 DIC. 2010



REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
MONTE COMPATRI

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 -Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Monte Compatri - cod. ASP 2080- "Frantoio oleario Fontana Laura srl"- Realizzazione di un capannone artigianale adibito a frantoio, in variante al vigente P.R.G.


PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;
Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";
Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;
Che il Consiglio Comunale di Monte Compatri con deliberazione n.19 del 31 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità dell'intervento;
Che il Consiglio Comunale di Monte Compatri con deliberazione n.43 del 21 dicembre 2007 ha approvato il progetto in variante al P.R.G.;
Che il Consiglio Comunale di Monte Compatri con deliberazione n. 21 del 27 giugno 2008 ha preso atto dell'assenza di osservazioni;
Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. n. 111567 del 12 settembre 2008, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione della Conferenza di servizi;
Che aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio ha convocato con nota prot. n. 38417 del 25 marzo 2009 apposita Conferenza di servizi anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma conseguente;
Che la seduta della Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 10 maggio 2010;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di una struttura artigianale, da destinare a frantoio, le una residenza di civile abitazione per il proponente dell'iniziativa; * *de*
Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 2 addetti a tempo pieno n.1 addetto par- time;

* e un immobile con destinazione non residenziale legato all'edificio artigianale con vincolo di pertinenza; *de*



RILEVATO

Che nella seduta della Conferenza di Servizi del 10 maggio 2010 si è concordato che *“relativamente alla mancata acquisizione dei pareri della Provincia di Roma Dip. VII - Serv.III - Viabilità e della Asl RM H, considerato che l'ASP ha trasmesso gli elaborati progettuali con nota prot. n. MR 2015 del 13 ottobre 2008 decorsi 15 giorni dalla trasmissione del presente verbale, sarà acquisito l'assenso dei sopra citati enti/uffici”*;

Che con nota prot. n. 126958 del 20 maggio 2010 la Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area Legislativo Contenzioso e Conferenza di Servizi ha trasmesso a tutti gli enti interessati il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 10 maggio 2010;

Che decorsi 15 giorni dalla trasmissione del verbale citato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli enti interessati;

Che, pertanto, si considera acquisito l'assenso della Provincia di Roma Dip. VII - Serv.III - Viabilità e della Asl RM H alla realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO

dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 3 aprile 2009 e del 10 maggio 2010;

della nota prot. n. 126958 del 20 maggio 2010 della Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area Legislativo Contenzioso e Conferenza di Servizi con la quale è stato trasmesso a tutti gli enti interessati il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 10 maggio 2010;

del parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti del Lazio, reso con nota prot.n. 10277 del 22 giugno 2010;

del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di RM, FR, LT, RI e VT, reso con nota prot. n. 2331 del 18 maggio 2010;

del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. n. 5508 del 31 marzo 2010;

del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Prov. Roma, FR, LT reso con nota prot. n. 222401/10 del 06 ottobre 2010 *e nota prot. n. 78317/10 del 02.12.2010; dg*


del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area Difesa del Suolo/ *e servizio geologico regionale per* reso con nota prot. n. D2/2S/05 86268 fascicolo 7132 dell' 11 maggio 2009;

della dichiarazione asseverata che le opere in argomento non necessitano della relazione tecnica di impatto acustico a firma dell'Arch. Rossano Scali, datata 25.09.08;

della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.10.08 di approvazione dell'analisi del territorio e dell' attestazione di inesistenza di gravame di usi civici sui terreni oggetto dell'intervento a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Compatri resa con nota prot. n. 24350 dell'11.11.08;

del parere favorevole espresso dall' Amministrazione comunale di Monte Compatri nella seduta della Conferenza di Servizi del 03.04.2009;

della dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di verifica di V.I.A., a firma del tecnico progettista Arch. Rossano Scali, datata 05 marzo 2009;



Della conferma dell'ammissibilità del progetto al Patto Territoriale delle Colline Romane, della Provincia di Roma nel tavolo di Concertazione del 03 marzo 2005, reso nella seduta della Conferenza di servizi del 10 maggio 2010;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Monte Compatri, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1 (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Monte Compatri (RM) denominato: "Frantoio oleario Fontana Laura srl"- Realizzazione di un capannone artigianale adibito a frantoio, composto dai seguenti elaborati, assentiti nella seduta della Conferenza di Servizi del 10 maggio 2010:

Elaborato grafico I/NP: Inserimento Urbanistico – Progetto Architettonico
Relazione Tecnica - Documentazione fotografica
Relazione Paesaggistica
Analisi Vegetazionale
Relazione Geologica e geotecnica
Analisi Territoriale

ART.2 (Varianti)


La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dal medesimo che mutano destinazione: da zona "E – Agricola - Sottozona E1" a zona "D- Industriale e artigianale".
Gli indici ed i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.
Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 3 (Prescrizioni e Condizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti del Lazio -

La variante al P.R.G. dovrà essere attuata esclusivamente ed eccezionalmente per questo lotto di terreno e per questo particolare progetto, con possibilità di edificare solo i volumi previsti nel progetto attuale senza alcuna altra volumetria né allo stato presente né in futuro, escludendo sin d'ora la possibilità di approvare eventuali varianti in corso



d'opera che modifichino l'ubicazione, la destinazione d'uso e la volumetria;

Le piante di ulivo esistenti in precedenza ed estirpate senza autorizzazione paesaggistica dovranno essere riallocate in tutti gli spazi verdi residui del lotto esaminato, recependo così le richieste della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio in merito agli interventi di mitigazione. Detta ripiantumazione sarà parte di un progetto del verde di livello definitivo, da sottoporre alla valutazione della preposta Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

I materiali e le tonalità delle finiture da prevedere comunque nella gamma delle terre naturali dovranno essere concordati in corso d'opera con la preposta Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, escludendo sin d'ora la possibilità di utilizzare cemento e/o malte cementizie; piccoli dettagli dei prospetti potranno essere rivestiti con pietra locale e/o mattoni;

Un'adeguata documentazione fotografica dovrà essere realizzata in corso d'opera e al termine dei lavori, inviando copia completa alle due Soprintendenze;

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto alle due Soprintendenze, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle opere di cantierizzazione.

E' esclusa da questo iter autorizzativo la prescrizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici riguardante la possibilità di rivedere ulteriormente i prospetti degli edifici proposti, al fine di migliorare l'estetica degli stessi dal momento che, se dovesse risultare necessario operare dette modificazioni, queste nuove opere saranno oggetto di un nuovo procedimento autorizzativo.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di RM, FR, LT, RI e VT

Che la variante di P.R.G. Sia attuata esclusivamente ed eccezionalmente solo per questo lotto e questo particolare progetto, con possibilità di edificare solo i volumi previsti nel progetto attuale senza alcuna altra volumetria possibile né allo stato presente né in futuro; è esclusa pertanto la possibilità di approvare eventuali varianti in corso d'opera che modifichino l'ubicazione, la destinazione d'uso e/o la volumetria concessa in questa sede;

Che le piante di ulivo presenti in precedenza e estirpate senza autorizzazione paesaggistica vengano ri-allocate in tutti gli spazi verdi residui del lotto esaminato; ciò anche in recepimento di quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici in merito agli interventi di mitigazione. A questo proposito andrà successivamente presentato a questo Ufficio un progetto specifico relativo alle sistemazioni del verde.

Che vengano ulteriormente rivisti i prospetti degli edifici proposti, con miglioramento estetico, nella direzione dell'edilizia tradizionale rurale, delle proporzioni e della forma delle finestrate e degli eccessi; le modifiche andranno concordate con questa Soprintendenza;

Che in corso d'opera vengano concordati preventivamente con questo Ufficio i materiali e le tonalità delle finiture, che, comunque, dovranno essere realizzati con malte di calce, pietra e mattoni; con esclusione di cemento.

Che venga comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo di almeno 15 gg. la data d'inizio dei lavori, anche per fax al n. 06/69941234. *AG*

Questa Soprintendenza si riserva di impartire ulteriori eventuali prescrizioni ove necessario



Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Dovranno essere applicate tutte le possibili opere di mitigazione ambientale, piantumando lo stesso tipo di essenze presenti nel contesto, in particolare lungo il fronte stradale e al lato della struttura principale (ad es. *Quercus ilex*, *Quercus cerris*, *Laurus nobilis*, *Arbutus unedo*, *cupressus sempervirens*).

Dovrà essere trasmessa una breve documentazione fotografica al termine dei lavori, al fine di poter valutare l'impatto sul contesto.

Direzione regionale Territorio e Urbanistica- Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Prov. Roma, FR, LT

l'andamento altimetrico del terreno deve essere rispettato scrupolosamente, pertanto i manufatti in genere debbono essere progettati ed eseguiti in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, non superiore a m. 1,50; qualora, quindi, si rendano necessari muri di scarpa e controscarpa, questi dovranno essere rivestiti con pietra calcarea con la tecnica del "faccia vista"; devono essere messi a dimora n. 10 ulivi, con l'obbligo dell'attecchimento, al fine di ricreare il contesto paesaggistico;

le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso, e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;

le pareti esterne dei fabbricati dovranno essere rifinite ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature dovranno essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali;

le sagome dei fabbricati e i tipi edilizi proposti, come previsto nell'elaborato grafico della tavola 1/NP devono ritenersi vincolanti;

le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a tetto le cui falde dovranno avere una pendenza non superiore al 35% e ricoperte con manto di tegole alla romana; l'altezza massima dei locali sottotetto non dovrà superare i mt. 2,20 dal pavimento all'intradosso del colmo. Detti locali dovranno essere destinati al riparo dei c.d. "volumi tecnici". Non sono consentite aperture sulle falde dei tetti;

le recinzioni esterne dovranno essere realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0,80, e le ringhiere sovrastanti dovranno essere in ferro di forgia tradizionale;


sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato di qualsiasi colore;

Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del Suolo e

Servizio Geologico Regionale 40
Considerato che l'area ricade nella zona di protezione degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese, in via di approvazione da parte della Giunta Regionale, i reflui degli scarichi fognari dovranno essere collegati con pubbliche fognature o, in caso contrario, dovranno essere trattati in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione; i reflui provenienti dall'attività del frantoio dovranno, invece, opportunamente essere trattati e depurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frantoi oleari;

A causa dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche;

I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche,



comprehensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura del progetto esecutivo e in numero tale da consentire una ricostruzione tridimensionale dell'assetto geologico- stratigrafico locale. Le indagini geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo.

Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;

Dovranno essere adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, dovranno essere necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;

Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti dovrà essere impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. Lazio 816/06, dal D.Lgs. 4/2008 e dall'art. 23 della L.R. 26 del 28/12/2007;

Il proponente dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica di Impatto Ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e del D.Lgs. 4/2008;

Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;

La scelta delle specie per gli arredi del verde costituiti da essenze arbustive e arboree, dovranno essere compatibili sia dal punto di vista fitoclimatico che edafico;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;


ART. 4 **(Obblighi)**

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

L'amministrazione comunale di Monte Compatri, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà obbligatoriamente acquisire il parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3) della Deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 445 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009);



ART. 5
(Ratifica)

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Monte Compatri entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 6
(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all' articolo 5, il presente Accordo sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Monte Compatri, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ART. 7
(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Monte Compatri – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio:

Provincia di Roma:

Comune di Monte Compatri:

Roma li

